

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2182/2004 DEL CONSIGLIO
del 6 dicembre 2004
relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 4, terza frase,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° gennaio 1999 l'euro è diventato la moneta legale degli Stati membri partecipanti ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 974/1998 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro ⁽²⁾, e dei paesi terzi che hanno concluso un accordo con la Comunità sull'introduzione dell'euro, ossia Monaco, San Marino e Città del Vaticano.
- (2) Il regolamento (CE) n. 975/1998 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione ⁽³⁾, ha definito le caratteristiche essenziali delle monete metalliche in euro. Queste ultime, dopo l'introduzione nel gennaio 2002, sono in circolazione in tutta l'area dell'euro come moneta legale unica in forma metallica.
- (3) Nella raccomandazione 2002/664/CE della Commissione, del 19 agosto 2002, relativa a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro ⁽⁴⁾, si suggerivano determinate caratteristiche estetiche da evitare nella vendita, nella produzione, nello stoccaggio, nell'importazione e nella distribuzione a fini di vendita o ad altri fini commerciali, di medaglie e gettoni di dimensioni analoghe a quelle delle monete metalliche in euro.
- (4) La comunicazione della Commissione, del 23 luglio 1997, relativa all'uso del simbolo euro, ha stabilito il simbolo «€» e ha invitato gli utilizzatori della moneta ad usare il simbolo per indicare gli importi monetari denominati in euro.
- (5) La comunicazione della Commissione, del 22 ottobre 2001, concernente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro ⁽⁵⁾, ha definito le disposizioni da applicare per quanto riguarda la riproduzione dei disegni della faccia comune delle monete metalliche in euro.
- (6) Le caratteristiche estetiche delle monete euro sono state pubblicate dalla Commissione il 28 dicembre 2001 ⁽⁶⁾.
- (7) I cittadini potrebbero essere portati a credere che medaglie e gettoni recanti impressi i termini «euro» o «euro cent», il simbolo euro, ovvero un disegno simile a quello figurante sulla faccia comune o su una qualsiasi di quelle nazionali delle monete metalliche in euro, abbiano corso legale in qualunque Stato membro che ha adottato l'euro come moneta unica, ovvero in un paese terzo partecipante.
- (8) Si registra un rischio sempre crescente che medaglie e gettoni di dimensioni e proprietà del metallo simili alle monete metalliche in euro possano essere usati illegalmente al posto delle monete metalliche in euro.
- (9) È pertanto opportuno che medaglie e gettoni aventi caratteristiche estetiche, dimensioni o proprietà del metallo simili alle monete metalliche in euro non siano vendute, fabbricate, importate o distribuite a fini di vendita o a altri fini commerciali.
- (10) Spetta a ciascuno Stato membro introdurre sanzioni applicabili alle violazioni, al fine di conseguire una protezione equivalente dell'euro nei confronti di medaglie e gettoni simili in tutta la Comunità,

⁽¹⁾ GU C 134 del 12.5.2004, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2596/2000 (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2).

⁽³⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 423/1999 (GU L 52 del 27.2.1999, pag. 2).

⁽⁴⁾ GU L 225 del 22.8.2002, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 3

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «euro»: la moneta legale degli Stati membri partecipanti quali definiti nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 974/98 e dei paesi terzi partecipanti che hanno concluso un accordo con la Comunità sull'introduzione dell'euro, in seguito denominati «paesi terzi partecipanti»;
- b) «simbolo euro»: il simbolo che rappresenta l'euro «€», come raffigurato e descritto nell'allegato I;
- c) «medaglie e gettoni»: gli oggetti metallici, diversi dai tondelli destinati alla coniazione delle monete, aventi la parvenza e/o le caratteristiche tecniche di una moneta, ma non emessi in base a disposizioni legislative nazionali o dei paesi terzi partecipanti o in base ad altre disposizioni estere e che non costituiscono pertanto né uno strumento legale di pagamento né sono provvisti di corso legale;
- d) «oro», «argento» e «platino»: le leghe contenenti oro, argento e platino con purezza in millesimi di peso di almeno 375, 500 e 850 rispettivamente. La presente definizione non riguarda le convenzioni sulla punzonatura applicabili negli Stati membri;
- e) «Centro tecnico-scientifico europeo» (in seguito denominato «CTSE»): l'ente istituito dalla decisione della Commissione del 29 ottobre 2004;
- f) «banda di riferimento»: rientra nel significato attribuitovi nella sezione 1 dell'allegato II.

Articolo 2

Disposizioni protettive

In base agli articoli 3 e 4, la produzione e la vendita di medaglie e gettoni, nonché la relativa importazione e distribuzione a fini di vendita o ad altri fini commerciali, sono vietate nelle seguenti circostanze:

- a) quando i termini «euro» o «euro cent» ovvero il simbolo euro sono impressi sulla superficie; oppure
- b) quando le loro dimensioni rientrano nella banda di riferimento; oppure
- c) quando un disegno, figurante sulla superficie di medaglie e gettoni, è simile ad uno qualsiasi dei disegni nazionali del diritto o al rovescio comune delle monete metalliche in euro, oppure è identico o simile al disegno del bordo della moneta da 2 euro.

Eccezioni

1. Non sono vietati medaglie e gettoni recanti impressi i termini «euro» o «euro cent» ovvero il simbolo euro senza un associato valore nominale quando le relative dimensioni non rientrano nella banda di riferimento.
2. Non devono essere vietati medaglie e gettoni di dimensioni rientranti nella banda di riferimento quando:
 - a) al centro degli oggetti vi è un foro superiore a 6 millimetri, oppure la loro forma è poligonale ma non eccede i sei bordi, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui alla lettera c, punto ii); oppure
 - b) sono fabbricati in oro, argento o platino; oppure
 - c) soddisfano le seguenti condizioni:
 - i) i valori combinati di diametro e altezza del bordo di medaglie e gettoni sono abbondantemente al di fuori dei margini previsti in ciascuno dei casi riportati nella sezione 2 dell'allegato II; e
 - ii) i valori combinati di diametro e proprietà del metallo di medaglie e gettoni sono abbondantemente al di fuori dei margini previsti in ciascuno dei casi riportati nella sezione 3 dell'allegato II.

Articolo 4

Deroghe autorizzate

1. La Commissione può concedere autorizzazioni specifiche ad usare i termini «euro» o «euro cent» o il simbolo euro in condizioni di utilizzo controllate ove non sussista il rischio di confusione. In tali casi, il relativo operatore economico di uno Stato membro deve essere chiaramente identificabile sulla superficie di medaglie o gettoni, che devono recare impressa su una delle due facce la dicitura «non avente corso legale».
2. La Commissione è competente a dichiarare la «similitudine» di un disegno ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera c).

Articolo 5

Medaglie e gettoni esistenti

Medaglie e gettoni emessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento che non soddisfano i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 possono continuare ad essere utilizzati fino alla fine del 2009, che costituisce un termine ultimo, a meno che non possano essere utilizzati al posto delle monete metalliche in euro. Tali medaglie e gettoni devono essere registrati, se opportuno, in base alle procedure applicabili negli Stati membri e comunicati al CTSE.

*Articolo 6***Sanzioni**

1. Gli Stati membri definiscono le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri adottano entro il 1° luglio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'applicazione del presente articolo. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 7***Applicabilità**

Il presente regolamento si applica negli Stati membri partecipanti quali definiti nel regolamento (CE) n. 974/98.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2004.

Per il Consiglio
Il presidente
H. HOOGERVORST

ALLEGATO I

RAFFIGURAZIONE DEL SIMBOLO EURO DI CUI ALL'ARTICOLO 1



ALLEGATO II

1. Definizione della banda di riferimento di cui all'articolo 1

- a) La banda di riferimento relativa alle dimensioni di medaglie e gettoni è costituita dall'insieme delle combinazioni dei valori per diametro e dei valori per altezza del bordo compresi rispettivamente nel margine di riferimento per diametro e nel margine di riferimento per altezza del bordo.
- b) Il margine di riferimento per diametro è quello compreso tra 19,00 millimetri e 28,00 millimetri.
- c) Il margine di riferimento per altezza del bordo è quello compreso tra il 7,00 % e il 12,00 % di ciascun valore rientrante nel margine di riferimento per diametro.

2. Margini di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i)

Margini definiti		
	Diametro (mm)	Altezza del bordo (mm)
1.	19,45-20,05	1,63-2,23
2.	21,95-22,55	1,84-2,44
3.	22,95-23,55	2,03-2,63
4.	23,95-24,55	2,08-2,68
5.	25,45-26,05	1,90-2,50

3. Margini di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii)

	Diametro (mm)	Proprietà del metallo
1.	19,00-21,94	Conduttività elettrica compresa tra 14,00 e 18,00 % IACS
2.	21,95-24,55	Conduttività elettrica compresa tra: — 14,00 e 18,00 % IACS; oppure — 4,50 e 6,50 % IACS, a meno che medaglie o gettoni non siano realizzati in un'unica lega e il loro momento magnetico non sia situato al di fuori del margine compreso tra 1,0 e 7,0 μ Vs.cm
3.	24,56-26,05	Conduttività elettrica compresa tra: — 15,00 e 18,00 % IACS; oppure — 13,00 e 15,00 % IACS, a meno che medaglie o gettoni non siano realizzati in un'unica lega e il loro momento magnetico non sia situato al di fuori del margine compreso tra 1,0 e 7,0 μ Vs.cm
4.	26,06-28,00	Conduttività elettrica compresa tra 13,00 e 15,00 % IACS, a meno che medaglie o gettoni non siano realizzati in un'unica lega e il loro momento magnetico non sia situato al di fuori del margine compreso tra 1,0 e 7,0 μ Vs.cm

4. Rappresentazione grafica

Il seguente grafico fornisce un'illustrazione indicativa delle definizioni riportate nel presente allegato:

